

STATUTO SOCIALE



**LA PROLETARIA**
COOPERATIVA DI ABITAZIONE S.C.a R.L.

Allegato “B” all’Atto Rep. 89.172/28.258

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, con sede in Trezzo sull’Adda (MI), la Società cooperativa edilizia denominata:

“COOPERATIVA DI ABITAZIONE LA PROLETARIA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

detta anche più brevemente:

“LA PROLETARIA s.c.r.l.”

La Società cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria, né succursale, anche altrove.

Articolo 2 - Adesioni ed iscrizioni

1. La Società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell’Albo delle società cooperative.
2. La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, all’Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitanti ed alla relativa Associazione Regionale nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.
3. Con l’adesione all’Associazione nazionale delle cooperative di abitanti, la Società riconosce l’unità di intenti e la coincidenza degli scopi mutualistici del movimento cooperativo che a tale Associazione aderisce e si impegna ad assumere, quale punto di riferimento della propria attività, i documenti programmatici e gli strumenti operativi approvati dagli organi dell’Associazione.
4. La Società richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle attività produttive; compete al Consiglio di Amministrazione l’assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione.

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

La Società ha scopo mutualistico, che è perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci, nell’ambito dell’oggetto sociale, attraverso la



massima valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro, che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati, sia fra i soci beneficiari, che fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all'aumento delle risorse della Società destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. È parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Società, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in godimento, in proprietà o con altre forme contrattuali, ai propri soci, e dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, l'elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci, attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci.
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:
 - a. costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso;
 - b. assegnare, in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita, o in proprietà ai soci, le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a), o impiegare altre forme contrattuali che, comunque, consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;
 - c. assegnare, in godimento o in proprietà, ai soci, o locare ai soci ed a terzi, ovvero alienare a terzi, le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);
 - d. realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
 - e. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari, o degli edifici e com-

plexi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

- f. prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa; prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali, o di interesse collettivo.
- 3.** Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:
- a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
 - b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
 - c. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci, né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
 - d. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
 - e. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge e/o dalle disposizioni delle autorità competenti;
 - f. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;



- g. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;
 - h. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative; prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - i. consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - l. promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea; a partecipare ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del Codice Civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
 - m. aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte in misura comunque non prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.
5. La Società può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli Stati dell'Unione Europea nelle quali risiedano propri soci.

Articolo 5 - Durata

La Società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); tale scadenza potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
3. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
5. Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Società.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:
 - a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, posta elettronica, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società; valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
 - b. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.
2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.

Articolo 8 - Delibera di ammissione

1. Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda di ammissione, con l'intento di favorire



l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società, o prive dei requisiti ritenuti idonei per fare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a. sottoscrivere e versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
 - b. versare il sovrapprezzo di cui all'art.2528, comma secondo, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
2. Il socio è tenuto:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
 - c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

- d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
 - e. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 10 - Diritti dei soci

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11 - Recesso del socio

1. Il socio può chiedere di recedere dalla Società con un preavviso di tre mesi decorsi due anni dall'iscrizione nel libro dei soci.
2. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.
3. La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre



mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci.

Articolo 12 - Esclusione del socio

- 1.** L'esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:
 - a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
 - b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;
 - c. previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti; ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
 - d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e, in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio, non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
 - e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - f. in caso di prolungata irreperibilità del socio con il quale non intercorrono scambi mutualistici, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio al quale non sia stato possibile recapitare per almeno tre volte la corrispondenza o quando, benché regolarmente convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, a chiarire la propria posizione.
- 2.** La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
- 3.** Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.



Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale versata ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.

Articolo 14 - Decesso del socio

- 1.** Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento, ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza, fra gli eredi, delle persone prima indicate, gli stessi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
- 2.** Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o, in sua mancanza, i figli minorenni, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente "more uxorio" ed agli altri componenti del nucleo familiare legati al socio da vincolo di parentela o affinità, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.
- 3.** Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per



l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.

4. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, l'eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le sei modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società, sono risolti.



TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15 - Patrimonio della Società

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a. dal capitale sociale, che è variabile e composto da un numero illimitato di quote;
 - b. dalle riserve di rivalutazione;
 - c. dalla riserva legale;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. da ogni altra riserva o fondo di accantonamento;
 - f. da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Le riserve di cui al comma precedente non sono ripartibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.
3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - Bilancio di esercizio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini e nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti. La relazione al bilancio di esercizio del Consiglio di Amministrazione indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle



finalità statutarie ed, in particolare, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le condizioni di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci e, ove necessario, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e/o di ammodernamento aziendale.

Articolo 19 - Risultato dell'esercizio e ristorni

1. Se il bilancio di esercizio si chiude con un utile, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo di accantonamento destinato al finanziamento degli interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
2. L'Assemblea decide sulla destinazione dell'utile di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il trenta per cento deve essere destinato a riserva legale;
 - b. una quota degli utili, nella misura prevista dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - c. il rimanente può essere destinato alla riserva straordinaria indivisibile;
 - d. alla remunerazione delle quote sociali versate, nei limiti di legge.
3. Per le attività mutualistiche i cui regolamenti prevedano l'eventuale distribuzione dei ristorni ai soci che vi abbiano partecipato, l'Assemblea ne determina la misura, su proposta del Consiglio di Amministrazione, applicando i criteri previsti dai relativi regolamenti e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici risultanti dai dati relativi all'attività svolta con i soci riportati nel bilancio. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio esclusivamente mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.



TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 20 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci,
- b. il Consiglio di Amministrazione,
- c. il Collegio sindacale se nominato,
- d. il revisore legale.

Articolo 21 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria, in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 22 - Compiti dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
 - b. scioglimento anticipato della Società;
 - c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
 - d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - e. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza per legge.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione del bilancio di esercizio e adozione delle deliberazioni sui risultati dell'esercizio;
 - b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; quando previsto, nomina del Collegio sindacale, del Presidente dello stesso Collegio e del revisore legale o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società, sentito il Collegio sindacale se nominato;



- c. determinazione dei compensi e/o dei rimborsi spese per gli Amministratori nonché del compenso, per l'intera durata dell'incarico, per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
- d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. approvazione dei Regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci;
- f. approvazione degli eventuali Regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la sua struttura operativa;
- g. deliberazione, dietro istanza degli interessati, sulle domande di ammissione alla Società non accolte dagli Amministratori;
- h. deliberazioni sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale riservati all'Assemblea dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o per i quali sia richiesto il suo esame da parte del Collegio sindacale;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza per legge.

Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, posta elettronica (e-mail) qualora l'indirizzo di posta elettronica del socio risulti annotata nel Libro Soci, pubblicazione sugli organi di stampa o periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee dei soci.
4. L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
6. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio sindacale.

Articolo 24 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta.
3. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
4. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.



7. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 25 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Società, che di società da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
3. Ciascun socio non può rappresentare, con delega scritta più di cinque soci.

Articolo 26 - Composizione del Consiglio di amministrazione, nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della Società, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.
2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
4. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
5. I compensi e/o i rimborsi spese riconosciuti ai Consiglieri sono determinati dall'Assemblea che provvede alla loro elezione.
6. I Consiglieri non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, il Consigliere decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
7. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, decade di diritto dalla carica il Consigliere che:
 - a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;
 - b. non provveda ai versamenti di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;
 - c. non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.
8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione.
9. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio ed al Presidente del Collegio sindacale se nominato; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri.
10. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno co-



noscenza per ragione del loro ufficio; essi sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di funzioni affidate ad uno o più Consiglieri, e sono altresì solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

11. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla Società o a una o più società controllate, i soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto possono denunciare i fatti al Tribunale, con ricorso notificato anche alla Società.
12. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa dall'Assemblea o dai soci ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale, uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Consiglieri; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno sei volte all'anno. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; alla convocazione è allegata la documentazione necessaria affinché i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri ed ai Sindaci

almeno cinque giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per posta elettronica ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni non festivi e consegna della documentazione all'inizio della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza e/o video-conferenza, a condizione che:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del Consiglio di amministrazione e sottoscritto dagli intervenuti dal Presidente e dal segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge, o allo Statuto, possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione, dal Collegio sindacale e dai Consiglieri assenti o dissenzienti nonché dai soci, limitatamente alle deliberazioni lesive dei loro diritti, applicando, in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.



Articolo 28 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto:
 - a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
 - b. convoca l'Assemblea dei soci;
 - c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. delibera gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
 - e. delibera la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice Civile;
 - f. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; esamina i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi competenti, il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
 - g. delibera la fusione di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e redige, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile;
 - h. redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Co-



dice Civile, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; qualora le perdite complessivamente accertate superino un terzo del capitale sociale, accompagna il bilancio con una relazione sulla situazione patrimoniale della Società, che deve essere depositata, con le osservazioni del Collegio sindacale, se nominato, unitamente al bilancio, perché i soci possano prenderne visione;

- i. se sono superati i limiti di legge, sottopone a certificazione il bilancio di esercizio, da parte di una società di revisione convenzionata;
- j. accerta l'avvenuto versamento, nei termini di legge, della quota di utili destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- k. assume e licenzia i dipendenti della Società e ne disciplina il rapporto di lavoro, nomina direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi, e delibera nelle materie ad esso affidate dai Regolamenti statutari ed organizzativi approvati dall'Assemblea;
- l. affida le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- m. affida le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;



- n. autorizza la stipulazione dei contratti e degli atti di ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- o. provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato ai sensi di legge;
- p. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico di cui all'articolo 2545-septies C.C., sul consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- q. delibera la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;
- r. relativamente al prestito sociale gli Amministratori, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione includono le informazioni relative all'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della Società, l'indicazione dell'eventuale forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o eventuale schema di garanzia) e del tipo di garanzia, oppure della costituzione di un patrimonio separato, la definizione dei modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare o adottato e l'indice della struttura finanziaria e ogni altra informazione prevista dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
- s. propone all'Assemblea di pronunciarsi sulle richieste presentate da coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto la domanda di ammissione e, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.
2. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 30 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina, fra i propri componenti, il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.
- 2.** Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ove istituito, determinare le indennità di carica per il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, e, in generale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Società.
- 3.** Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri, i quali devono riferire al Consiglio sui risultati conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell'incarico ovvero, qualora questo si prolunghi per oltre tre mesi, al termine di ciascun trimestre dal suo affidamento; il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun Consigliere può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite in Consiglio informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.
- 4.** Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Società possono essere impugnate dai Consiglieri e dal Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma, del Codice Civile, ed il Consigliere risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.
- 5.** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione a mezzo di teleconferenza, ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.



6. I Consiglieri rispondono dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio, o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 31 - Organi di Controllo

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
2. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto delle nomine per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
6. Il controllo contabile sulla Società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è affidato ed esercitato a norma di legge.

TITOLO V - PRESTITI SOCIALI

Articolo 32 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
2. I prestiti non possono essere con restituzione a vista e possono essere invece vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione di una parte del prestito, fermo restando il preavviso di almeno quarantotto ore.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Società abbia aderito.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. L'Organo di controllo deve vigilare sull'applicazione del presente comma, riferendone all'Assemblea nella relazione annuale.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate



ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali, la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

Articolo 33 - Requisiti mutualistici

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 C.C., dalle leggi speciali e dal presente Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 2512, secondo comma, del Codice Civile. In particolare, è fatto:
 - a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - b. divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
 - c. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 34 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti dell'Organo di controllo

e liquidatori o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del tribunale ove ha sede la Società che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
4. La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai soci presso la sede sociale ed in luogo accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.
5. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
7. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.
8. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35 - Organizzazione e Regolamenti statutari ed organizzativi

1. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società sono disciplinati da appositi Regolamenti statutari, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci.
2. Sono comunque obbligatori i regolamenti relativi ai prestiti sociali, prenotazione e assegnazione degli alloggi.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, decide:
 - a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 37 - Disposizioni integrative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato Moreno Passoni

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)



COOPERATIVA DI ABITAZIONE LA PROLETARIA s.c.r.l.
20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Via Giotto 4/B - Tel. 02.90.964.860
E-mail info@laproletaria.it - www.laproletaria.it